

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7026 del 2014, proposto da:

SNALS – Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Michele Mirengi e Stefano Viti, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, piazza della Libertà, 20

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., non costituiti

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione n. 0000891 del 28 marzo 2014 del Dipartimento per l'Istruzione avente ad oggetto la rideterminazione dell'orario complessivo annuale delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionali;
- del decreto interministeriale 26 luglio 2010, n. 61 *in parte qua*;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un primo sommario esame, che ricorre il *fumus boni iuris* in quanto la sentenza di questa Sezione n. 3527 dell'8 aprile 2013 ha annullato anche l'art. 5, comma 1, lettera b), dei d.P.R. n. 87 e n. 88 del 15 marzo 2010 posto a fondamento della nota gravata;

ritenuto altresì che sussiste il *periculum in mora* come dedotto in ricorso;

ritenuto, pertanto, di sospendere l'efficacia dei provvedimenti gravati, compensando tuttavia le spese di questa fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia dei provvedimenti gravati;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 maggio 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Alfredo Storto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)